

L U I G I
PER GRAZIA DI DIO E
ARCIVESCOVO METROPOLITA
CAMPAGNA



MORETTI
DELLA SEDE APOSTOLICA
DI SALERNO
ACERNO

STATUTO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

Art. 1 – NATURA

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici della Parrocchia (C.P.A.E.), costituito dal Parroco a norma del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l'organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione amministrativa della Parrocchia.

Art.2 – FINI E ATTRIBUZIONI

Il C.P.A.E. ha i seguenti scopi e compiti:

- a) coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
- b) stabilire, in accordo con il Consiglio Pastorale, quale quota percentuale delle entrate ordinarie del bilancio della parrocchia vada destinata ad attività caritative, oltre a quanto viene raccolto per iniziative straordinarie;
- c) approvare, alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, anche bancaria, il rendiconto consuntivo generale e dei vari settori di attività;
- d) provvedere affinché i conti bancari della Parrocchia vengano tenuti assolutamente separati dai conti personali del Parroco o di altre persone;
- e) verificare, per quanto attiene gli aspetti economici, l'applicazione della convenzione prevista dal can. 520, comma secondo, per le Parrocchie affidate ai religiosi;
- f) rendere conto al Consiglio Pastorale della situazione economica della Parrocchia "mediante una relazione annuale sul bilancio";
- g) verificare periodicamente la corretta attuazione delle previsioni di bilancio;
- h) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
- i) vigilare sulla buona conservazione dei beni mobili e immobili di proprietà della Parrocchia, proponendo le operazioni necessarie per la loro accurata manutenzione;
- j) coadiuvare il Parroco nell'esatto adempimento degli obblighi fiscali e della corretta tenuta e conservazione dei documenti e delle scritture contabili;
- k) esigere accuratamente e a tempo debito i redditi dei beni e i proventi, conservarli in modo sicuro dopo la riscossione, agire prontamente anche giudizialmente in caso di inadempimenti;
- l) curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (can. 1284, § 2, n.9) e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali;
- m) proporre iniziative per sensibilizzare la Comunità al dovere di contribuire alle varie necessità della Parrocchia, della Chiesa diocesana e della Chiesa universale (cann. 222, 1260 e 1261) e sostenere il Parroco nel reperimento dei mezzi finanziari necessari all'attività pastorale e alla copertura delle spese necessarie;
- n) collaborare con il Parroco nell'attuazione di tutte le altre normative e indicazioni circa i beni economici della Parrocchia, contenute nella normativa canonica concordataria e civile.

Art. 3 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale è composto dal Parroco, che lo presiede di diritto, quale legale rappresentante della Parrocchia, dal Vicario parrocchiale e da tre a sette fedeli nominati dal Parroco.

Sono esclusi dal C.P.A.E. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e coloro che a motivo della loro professione o per altra causa possano entrare in conflitto di interesse con l'attività economico-amministrativa della Parrocchia.

I Consiglieri devono essere persone stimate per integrità morale, attivamente inserite nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e competenti nei vari settori di attività, possibilmente esperte in diritto e in economia. I loro nominativi devono essere comunicati alla Curia Arcivescovile almeno 15 giorni prima del loro insediamento.

L'accettazione di nomina a Consigliere deve essere resa per iscritto e conservata negli atti di costituzione o di rinnovo del Consiglio. Anche le dimissioni devono essere notificate ed accettate per iscritto.

Con l'accettazione della nomina nel Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale, i membri assumono l'onere di esercitare accuratamente il proprio mandato, di partecipare alle sedute e di giustificare eventuali assenze.

I Consiglieri rimangono in carica per cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta, salvo deroga da concedersi per iscritto da parte dell'Ordinario Diocesano, su richiesta del Parroco.

Per la durata del loro mandato, i Consiglieri non possono essere destituiti se non per gravi e documentati motivi, accertati dall'Ordinario Diocesano.

Con la vacanza della Parrocchia il C.P.A.E. decade. È tuttavia facoltà del nuovo Parroco riproporlo fino alla naturale scadenza. Tale disposizione vale anche per le Parrocchie affidate a tempo indeterminato ad un Amministratore Parrocchiale, nel caso di cambiamento del sacerdote a cui è conferito l'incarico.

Art. 4 – PRESIDENTE

Spetta al Presidente:

- 1) la convocazione e la presidenza del C.P.A.E.;
- 2) la fissazione dell'ordine del giorno;
- 3) la presidenza delle riunioni;
- 4) il coordinamento tra il C.P.A.E. ed il Consiglio Pastorale Parrocchiale;
- 5) la nomina del Segretario tra i membri del Consiglio.

Art.5 - SEGRETARIO

Tra i membri del C.P.A.E. viene designato un Segretario, che redige il verbale delle sedute, ne dà lettura nella riunione successiva, recapita ai membri del Consiglio l'avviso di convocazione, svolge i lavori di segreteria ed è responsabile della custodia dei documenti.

Art.6 – POTERI DEL CONSIGLIO

Il C.P.A.E. ha funzione consultiva, non deliberativa. In esso si realizza la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità al can. 212, § 3. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere e non se ne discosterà se non per gravissimi motivi e lo consulterà ordinariamente per l'Amministrazione della Parrocchia.

Resta ferma in ogni caso la legale rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532.



Il C.P.A.E. può avvalersi della collaborazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale, se del caso, riunendosi in seduta congiunta, per le decisioni di carattere amministrativo ed economico di maggior rilevanza per la vita parrocchiale, quali l'assunzione di nuovi collaboratori, la costruzione di nuovi edifici, il loro ampliamento, il restauro di vaste porzioni, nonché in caso di vendita o acquisto di immobili.

Art. 7 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il C.P.A.E. si riunisce almeno una volta al trimestre ed ogni qualvolta il Parroco lo ritenga necessario o lo richiedano almeno due membri del medesimo Consiglio. Possono partecipare alle sedute del Consiglio le persone esterne che vengono invitate dal Presidente in veste di esperti.

Le sedute del C.P.A.E. sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

Eventuali dissensi sui provvedimenti adottati, dovranno, su specifica richiesta, essere verbalizzati, in caso contrario, i pareri si intendono unanimi.

Ciascun membro ha il diritto, oltre che a far verbalizzare le proprie osservazioni, anche di chiedere che copia del verbale di una particolare riunione sia portata a conoscenza dell'Ordinario Diocesano.

I verbali delle sedute, redatti su apposito registro, devono essere sottoscritti dal Parroco e dal Segretario ed approvati nella seduta successiva. Il libro dei verbali, i libri contabili, i registri parrocchiali, documenti ed atti che concernono la gestione patrimoniale ecclesiastica vengono custoditi nell'ufficio del Parroco o nell'archivio parrocchiale.

Art.8 – VACANZA DI SEGGI NEL CONSIGLIO

Qualora, nel periodo di carica del C.P.A.E., un membro del Consiglio stesso cessi dal proprio ufficio per dimissioni, revoca, impossibilità permanente di partecipare alle sedute oppure a seguito di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, entro 30 giorni lo stesso verrà sostituito da un nuovo membro, nominato dal Parroco, che ne darà immediata comunicazione scritta all'Ordinario Diocesano. Il Consigliere nominato in sostituzione di altro dimissionario cessa dalla carica alla scadenza naturale del Consiglio.

Art. 9 – ESERCIZIO

L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio e comunque non oltre il termine stabilito dal diritto particolare o da disposizioni dell'Economato Diocesano, il Parroco presenta alla Curia Arcivescovile, presso l'Economato, il rendiconto economico della Parrocchia, sottoscritto anche dai Consiglieri per gli Affari Economici della Parrocchia, secondo il modello consegnato dalla Sezione Amministrativa dell'Economato dell'Arcidiocesi.

Il Consiglio dovrà essere informato delle eventuali osservazioni al bilancio fatte dal Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, a norma del can. 1287, § 1.

Art. 10 – INFORMAZIONI ALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE

Il C.P.A.E. presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale il bilancio consuntivo annuale e porta a conoscenza la comunità parrocchiale delle componenti essenziali delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell'esercizio nonché dell'utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli (can. 1287, § 2), indicando anche opportune iniziative per il reperimento e l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

La predetta informativa nei confronti della comunità parrocchiale deve avvenire in modo adeguato, in occasione di un'assemblea parrocchiale, attraverso una lettera parrocchiale o in altro modo comunque atto allo scopo.



Art. 11 - NORME TRANSITORIE E FINALI

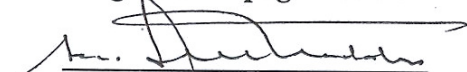
Entro tre mesi dalla promulgazione del presente Statuto, in tutte le Parrocchie dell'Arcidiocesi verranno regolarmente costituiti *ex novo* i Consigli per gli Affari Economici.

Art. 12 – RINVIO A NORME GENERALI

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto si applicano le norme del diritto canonico, le disposizioni del diritto particolare date dalla Conferenza Episcopale Italiana e dall'Ordinario Diocesano e le norme del diritto civile.

Salerno, 21 ottobre 2011

Reg. vol. IX pag. 197 n. 80



Sac. Sabato Naddeo
Cancelliere Arcivescovile



✠ **LUIGI MORETTI**
Arcivescovo Metropolita